

Sentenza: 8 maggio 2009, n. 148

Materia: società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali

Limiti violati: Cost. 117, 118, 5 e 120, secondo comma e art. 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: art. 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)

Esito: inammissibilità o infondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Veneto solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 commi da 27 a 32 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), lamentando la violazione degli articoli 117, 118, 5 e 120, secondo comma della Costituzione e dell'art. 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

Le norme impugnate prevedono che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. (art. 3, commi da 27 a 29, della legge 244 del 2007) e recano direttive in tema di trasferimento delle risorse umane e finanziarie e di determinazione delle dotazioni organiche e forme di controllo centrale anche tramite segnalazione da parte del collegio dei revisori (art. 3, commi da 30 a 32, della legge 244 del 2007) nel caso di costituzione o partecipazione a società, consorzi od altri organismi, effettuate nel rispetto dei limiti posti.

La Regione Veneto ritiene che tali disposizioni interferiscano nella materia "organizzazione amministrativa della Regione", e che violino l'art 117, comma IV della Costituzione e di conseguenza anche l'articolo 118; anche se fossero ricondotte alla materia "tutela della concorrenza" (materia di legislazione esclusiva dello Stato) interferirebbero con la materia "organizzazione amministrativa della Regione" e violerebbero il principio di leale collaborazione.

La questione si è posta in modo analogo con la sentenza Corte Cost. 326/2008.

La Corte dichiara le questioni in parte inammissibili e in parte infondate.

Le questioni relative all'art. 3, commi da 30 a 32, della legge 244 del 2007 sono inammissibili perché tali disposizioni recano una disciplina specifica mentre le

argomentazioni prodotte dalla ricorrente in riferimento a tale specificità sono generiche.

Le questioni aventi ad oggetto l'art. 3, commi da 27 a a 29, della legge 244 del 2007 non sono fondate. Secondo la Corte infatti, dalla relazione al disegno di legge, si evince che lo scopo della norma è quello di evitare forme di abuso, tenuto conto che molte società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sottraggono l'agire amministrativo ai canoni di trasparenza e controllo propri dell'agire pubblico, ulteriore scopo è quello di tutelare la concorrenza e il mercato.

L'ambito di applicazione delle norme è definito esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società per evidenziare la distinzione fra attività amministrativa esercitata in forma privatistica e attività di impresa di enti pubblici. Quest'ultima non può essere svolta beneficiando dei privilegi di cui un soggetto gode in quanto pubblica amministrazione.

La disciplina è quindi riconducibile alla materia "tutela della concorrenza", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, materia che comprende le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche quelle di sanzione, e quelle di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione fra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.

Le norme censurate sono volte ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.